

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1128

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLOCCHIO, AULETA, BRUZZANI, UMIDI SALA, DI  
PIETRO, NOVELLI, PELLICANI, POLIDORI, ROMANI,  
SERRA, SOLAROLI, PASCOLAT**

*Presentata il 22 luglio 1987*

Estensione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, ai trasferimenti di immobili da destinare ad uso commerciale o artigianale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella IX legislatura fu presentata dagli attuali proponenti l'A.C. 3891. Rimanendo tuttora valide le ragioni di allora, si ripresenta il vecchio testo sotto forma di nuova proposta, ricordando che, la carenza di alloggi, soprattutto nelle aree ad alta tensione abitativa ha determinato una emergenza tale per cui si è reso necessario intervenire con provvedimenti legislativi tendenti a facilitare l'acquisto delle prime case aventi le caratteristiche delle abitazioni non di lusso, secondo i criteri previsti dall'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408. Si è operato in particolare nel campo delle agevolazioni fiscali (imposta di registro, IVA, INVIM), attraverso le quali, pur non risolvendo alla radice il problema antico di dotare le famiglie italiane meno abbienti di alloggi adeguati, certamente si è consentito o comunque si è reso meno gravoso per molti cittadini il

costo complessivo dell'acquisizione dell'immobile da destinare a propria abitazione.

Le predette agevolazioni, inspiegabilmente, non sono state previste anche per i trasferimenti degli immobili da destinare ad uso commerciale o artigianale, pur esistendo nel settore, soprattutto per i titolari di piccoli esercizi, una emergenza analoga a quella delle abitazioni.

Oggi, a seguito anche dell'intervenuto annullamento del regime di proroga dei contratti di locazione per uso diverso dalle abitazioni, la situazione dei conduttori di immobili in cui sono esercitate attività commerciali e artigianali è peggiorata ed essi si trovano di fronte a crescenti richieste di vertiginosi aumenti dei canoni di locazione o a ingiunzioni di sfratto; ciò non potrà non ripercuotersi negativamente sia sui livelli dell'inflazione che della occupazione.

In assenza di altri strumenti legislativi capaci di disciplinare adeguatamente le locazioni del settore, con le opportune tutele per i conduttori e i necessari riconoscimenti per i locatari, la presente proposta di legge si ritiene che possa contribuire nell'immediato ad attenuare il problema, facilitando l'acquisto da parte di non pochi conduttori dell'immobile nel quale esercitare la propria attività.

Infatti, l'articolo 1 prevede l'estensione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 12 del 1985 anche agli acquirenti di fabbricati da de-

stinare ad uso commerciale o artigianale, alle stesse condizioni previste per l'acquisto della prima casa; facendo salve, con l'articolo 2, le altre disposizioni del predetto decreto che non siano incompatibili con la presente legge.

L'onere presumibile per l'erario per il 1987 è esiguo ed è stato determinato, tenuto conto dei pochi mesi di applicazione della legge nell'anno, in lire 800 milioni. La copertura dell'onere è disposta con l'utilizzazione di parte dello stanziamento previsto dal capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso commerciale o artigianale, a condizione che l'immobile acquistato sia ubicato nel comune ove l'acquirente svolge la propria attività commerciale o artigianale e che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad uso commerciale o artigianale nel comune ove è situato l'immobile acquistato, di volerlo adibire ad uso commerciale o artigianale e di non aver già usufruito delle agevolazioni previste dallo stesso articolo.

### ART. 2.

1. Ai trasferimenti di immobili da destinare ad uso commerciale o artigianale si applicano altresì le altre disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, in quanto compatibili con la presente legge.

### ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni per l'anno finanziario 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.